

STUDIO BONFANTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via Don Minzoni 49 -
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Cod. Fisc. e Part.IVA 02398860961
E-mail: info@studiobonfanti.com

Tel. (+39) 02 26223249 - 26223294
Fax (+39) 02 26220671

Dott. Maria Bonfanti

Dottore Commercialista - R.C.

Dott. Giorgio Santarelli

Dottore Commercialista - R.C.

Dott. Elisabetta Ancona

Dottore Commercialista - R.C.

CIRCOLARE N. 3

Sesto San Giovanni, 22/01/2008

FINANZIARIA 2008 - LE NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

Detrazioni per canoni di locazione

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a) **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- b) **150 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati con **contratti diversi**, spetta una detrazione complessivamente pari:

- a) **496 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- b) **248 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Ai **lavoratori dipendenti** che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel **Comune di lavoro** o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi 3 anni, complessivamente pari a:

- a) **992 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- b) **496 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

La medesima detrazione spetta ai **giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni**, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Le detrazioni per canoni di locazione, da ripartire tra gli aventi diritto, **non** sono tra loro **cumulabili** e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della **detrazione più favorevole**. Dette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Le precedenti disposizioni a decorrere dal **periodo di imposta** in corso al **31 dicembre 2007**.

Altre detrazioni: regime degli assegni periodici

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici spettanti al coniuge, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non rapportate ad alcun periodo nell'anno e non cumulabile con le altre detrazioni, in misura pari a:

- a) **1.725 euro**, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) **1.255 euro**, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) **1.255 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007**.

Minimo imponibile per redditi fondiari

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

La precedente disposizione si applica a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007**.

Detrazioni per famiglie numerose

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione pari a **1.200 euro**.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Qualora la detrazione di cui sopra sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007**.

Esclusione degli immobili strumentali dai beni d'impresa - Imposta sostitutiva

L'imprenditore individuale che - alla data del 30 novembre 2007 - utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio della propria impresa, può - **entro il 30 aprile 2008** - optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, nella misura del **10%** della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'imposta applicabile al valore normale, con l'aliquota propria del bene.

Per gli immobili, il **valore normale** è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni precedenti deve **versare il 40% dell'imposta sostitutiva** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in **due rate** di pari importo **entro il 16 dicembre 2008** e il **16 marzo 2009**.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Percentuale di tassazione per dividendi e plusvalenze da partecipazioni

Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'IRES con decreto del Ministro dell'Economia sono **proporzionalmente rideterminate** le percentuali con le quali dividendi e plusvalenze su partecipazioni in soggetti IRES concorrono a formare l'imponibile per le persone fisiche. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Tassazione separata per i redditi d'impresa e di partecipazione

A decorrere dal **periodo d'imposta 2008**, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a **tassazione separata** con l'**aliquota del 27,5%**, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. L'opzione non è esercitabile se le imprese o le società sono in **contabilità semplificata**.

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Oneri deducibili - Contributi a forme pensionistiche complementari

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella **white list** (decreto ministeriale previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986).

Redditi di capitali: utili provenienti da società estere

Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella white list (decreto ministeriale previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986), salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio (in applicazione delle disposizioni sulle CFC, articoli 167 e 168, D.P.R. n. 917/1986) o se ivi residenti sia avvenuta la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella white list.

Oneri deducibili: contributi ai fondi integrativi del SSN

Sono oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF i contributi versati, fino ad un **massimo di 3.615,20 euro**, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria **versati dal datore di lavoro**. Per i contributi versati nell'**interesse delle persone a carico**, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Redditi di lavoro dipendente: contributi di assistenza sanitaria

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi **esclusivamente fine assistenziale** in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati e altrimenti deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 917/1986).

Detrazioni: spese per frequenza di asili nido

La detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19%** per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla **frequenza di asili nido** per un importo complessivamente non superiore a **632 euro annui** per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta anche per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007**.

Detrazioni: interessi passivi su mutui per abitazione principale

La detrazione del 19% relativa a interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si applica sull'importo massimo di 4.000 euro (in precedenza, 3.615,20 euro).

Redditi di lavoro dipendente: lavoratori transfrontalieri

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'**importo eccedente 8.000 euro**.

Detrazioni: spese di soggiorno di studenti universitari fuori sede

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **19% dei canoni** relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi

universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea** presso una università ubicata in un **Comune diverso** da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Detrazioni: impianti di climatizzazione ad alta efficienza

La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un **valore massimo** della detrazione di **30.000 euro**, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (art. 1, comma 347, Finanziaria 2007) si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Detrazioni: abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale

Ai fini dell'IRPEF, per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2008** per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto** pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del **19%** per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Destinazione del 5 per mille (art. 3, comma 5)

Per l'anno finanziario 2008, una quota pari al **5 per mille** dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle **ONLUS**, nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle **associazioni riconosciute** che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) finanziamento agli enti della **ricerca scientifica** e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della **ricerca sanitaria**.

I soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro 1 anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato **rendiconto** dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Studio Bonfanti
Commercialisti Associati

